

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1703 del 16 Novembre 2021

**PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE P.S.T. - LOTTO 18  
ED OPERE COMPLEMENTARI - P.S.T. - LOTTO 18 ART. 57  
Palestra Scolastica nel Comune di Mirandola (MO)**

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER  
INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO DEL  
COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE - 1° E 2°  
STRALCIO**

**CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0104 del 31.05.2013  
CUP n. J48J12000280001 CIG n. 475929781F**

**CONTRATTO OPERE COMPLEMENTARI REP. 0178 del 22.10.2013  
CUP n. J48J12000280001 CIG n. 5352286E1E**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in

ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 31 dicembre 2020;

- l'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

**Preso atto:**

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n, 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

**Visti altresì:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

**Considerato che:**

- con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno

scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee per tutte quelle che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 3 del 25.01.2021, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.543.336,65, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 3 del 25.01.2021, è stato stimato un costo di € 37.500.000,00 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;

- con Decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 del Commissario sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.); in particolare il Lotto 18 relativo alla Palestra del Comune di Mirandola (MO), è stato aggiudicato all'impresa Marinelli ed Equizi S.r.L. per un importo netto di € 683.438,65 per lavori e € 37.129,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 720.568,60 oltre ad Iva;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 475929781F;

- con Decreto n. 306 del 19 aprile 2013, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 18 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Marinelli ed Equizi S.r.L.;

- in data 31 maggio 2013 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0104 per il corrispettivo contrattuale di € 720.568,60, oltre ad IVA;

- successivamente la ditta Marinelli ed Equizi S.r.L. ha comunicato alla Stazione Appaltante che con Atto Notarile Rep. 3154 Raccolta n. 1628 del 12.06.2013 del Dott. Federico Magnante Trecco, Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, è stata costituita l'impresa ME Appalti S.r.L. a Socio unico - Via G. Scarlattei snc, Nucleo Industriale di Sassa - 67100 - L'Aquila (AQ), interamente

partecipata dalla Marinelli ed Equizi S.r.L.. Alla ME Appalti S.r.L. sono stati trasferiti tutti i lavori in corso di esecuzione, beni materiali e immateriali e rapporti giuridici;

- con Decreto n. 225 del 19 febbraio 2014 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell'importo complessivo di € 409.482,38 oltre ad IVA;

- in data 04 aprile 2014 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Aggiuntivo Rep. n. 0263 al contratto di appalto Rep. n. 0104 del 31 maggio 2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 409.482,38 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 20.139,76;

- con Decreto n. 1178 del 18 aprile 2016 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 dell'importo complessivo di € 89.973,05 oltre ad IVA;

- in data 30 marzo 2016 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo Atto Integrativo Ricognitivo Rep. n. 0406 al contratto di appalto Rep. n. 0104 del 31 maggio 2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 89.973,05 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 4.415,91;

#### **Considerato inoltre che:**

- a seguito di richieste di completamento del Lotto 18 formulate nel tempo dal Comune di Mirandola (MO) per la realizzazione di ulteriori spazi, la ditta è stata invitata a formulare la sua migliore offerta per i lavori complementari, offerta pervenuta in data 04.08.2013;

- avendo provveduto all'accettazione dell'offerta e della definizione della procedura negoziata, il RUP ha ordinato all'impresa di provvedere alla consegna del progetto esecutivo delle opere di completamento;

- con Decreto n. 950 del 08.07.13 si è dato atto che, ricorrendo le condizioni legittimanti l'applicazione dell'art.57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, l'impresa ha offerto un ribasso migliorato rispetto a quello offerto in sede di gara e pertanto i lavori complementari, sono stati affidati alla stessa ditta rimodulando al contempo il Quadro Tecnico Economico delle spese relative al Lotto 18 degli E.S.T., comprensivo delle spese previste per i lavori complementari;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5352286E1E;

- con Decreto n. 950 del 26 settembre 2013, è stato approvato

il progetto esecutivo delle opere complementari PST 18;

- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto con l'impresa ME Appalti S.r.L. il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0178 per il corrispettivo contrattuale di € 456.411,95 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 22.485,23;

**Preso atto che:**

- il Comune di Mirandola (MO) ha inoltrato alla STCD numerose comunicazioni in cui segnalava diverse difettosità - rilevate negli anni successivi all'ultimazione delle opere - principalmente connesse con fenomeni legati ad un insufficiente e non adeguato deflusso delle acque di scarico dai locali docce al piano terra ed al primo piano, ad infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura, nonché a locali ingobbimenti di alcuni dei pannelli verticali di tamponamento esterno ed allentamenti del relativo sistema di fissaggio, fenomeni che non si erano manifestati né in corso d'opera né nel corso delle verifiche funzionali e di collaudo effettuate una volta ultimati i lavori;

- in relazione alle suddette problematiche numerosi sono stati i richiami e le diffide inviate nel tempo all'impresa dalla D.L. e dal RUP, ma data la persistente inerzia della stessa nell'attuare una conclusiva risoluzione delle difettosità denunciate, con nota Prot. C.R.2017.0006136 del 15.02.2017 - aderendo alle richieste formulate dal Comune di Mirandola con e-mail assunta al Prot. C.R.20172790 del 23.01.2017 - la Stazione Appaltante ha autorizzato l'Ente ad eseguire i lavori volti alla risoluzione delle problematiche rilevate, riservandosi d'ufficio di addebitare alla ditta in sede di Conto Finale ogni onere conseguente alla completa risoluzione dei diversi aspetti/difetti segnalati;

- il Comune si è quindi fatto carico di eseguire i suddetti ripristini che ha suddiviso in quattro diversi stralci di interventi così distinti:

- 1° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano primo;
- 2° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano terra;
- 3° Stralcio: interventi di ripristino per le infiltrazioni di acque meteoriche dal coperto;
- 4° Stralcio: interventi di ripristino dei pannelli verticali di tamponamento esterno;

- con nota Prot. C.R.2018.18500 del 08.05.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. il Conto Finale dei Lavori della PST

18, nel quale sono state apportate delle detrazioni contabili - da porre in danno all'impresa - riguardanti sostanzialmente gli interventi urgenti eseguiti/da eseguirsi a cura del Comune di Mirandola (MO) per le difettosità emerse in fase d'utilizzo dell'opera;

- con nota Prot. CR.2018.33383 del 12.09.2018 il R.U.P. ha trasmesso alla Stazione Appaltante la sua relazione sul Conto Finale della PST 18 nella quale ha confermato la procedura in danno all'aggiudicatario;

- con Decreto n. 2387 del 01.10.2018, la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori dell'appalto principale e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;

- con nota Prot. C.R.2018.18498 del 08.05.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. il Conto Finale inerenti le Opere Complementari, nel quale sono non state apportate delle detrazioni contabili;

- con nota Prot. CR.2018.33386 del 12.09.2018 il R.U.P. ha trasmesso alla Stazione Appaltante la sua relazione sul Conto Finale delle Opere Complementari nella quale ha confermato le risultanze del Conto Finale del D.L.;

- con Decreto n. 2253 del 15 Ottobre 2018 la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale delle Opere Complementari redatti dal R.U.P.;

- nel complesso, secondo il D.L. ed il R.U.P., le detrazioni da porre a carico dell'impresa per le lavorazioni da eseguirsi in danno all'impresa inadempiente a cura del Comune di Mirandola - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - ammontano a € 301.222,68 onnicomprensivi;

- nel frattempo il Comune ha informato la Stazione Appaltante di avere già dato corso alle opere inerenti il 1° e 2° Stralcio e con nota assunta al Prot. C.R.2018.448 del 10.01.2018 ha comunicato la conclusione del 1° Stralcio di interventi eseguiti negli spogliatoi al piano primo, mentre con nota assunta al Prot. P.G.2019.0393192 del 18.04.2019 ha dato riscontro circa la conclusione del 2° Stralcio di interventi localizzati al piano terra;

- rispettivamente con nota assunta al Prot. C.R.2019.22477 del 27.09.2019 e con nota assunta al Prot. C.R.2019.24808 del 25.10.2019 il Comune ha poi inoltrato alla Stazione Appaltante l'esatta rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere oggetto del 1° e del 2° Stralcio di interventi di ripristino della Palestra seppur per un importo maggiore rispetto a quanto assegnato dalla Stazione Appaltante;

- con nota assunta al P.G.2019.0840036 del 12.11.2019 il Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso (nel seguito, per brevità, anche "*Servizio Tecnico Commissario Delegato*")- nella persona del Responsabile, stante che le spese erano state correttamente documentate dal Comune (seppur per un importo maggiore rispetto a quanto assegnato dalla Stazione Appaltante), ha informato il Comune di Mirandola che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle sole somme poste in danno all'impresa inadempiente dal D.L. e dal R.U.P. per la risoluzione di difettosità dovute ad una non corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera per un totale pari a € 87.721,29 onnicomprensivo così suddiviso:

- 1° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano primo per un importo pari a € 51.218,10 (IVA compresa);
- 2° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano terra per un importo pari a € 36.503,19 (IVA compresa);

- nella medesima nota veniva inoltre precisato che gli importi ancora erogabili per la risoluzione delle problematiche individuate quali 3° e 4° Stralcio di interventi, conformemente alle detrazioni contabili complessive applicate dal D.L. e dal R.U.P., ammontavano a € 301.222,68 - € 87.721,29 = € 213.501,39, comprensivi di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione delle opere;

- con nota assunta al Prot. P.G.2019.0840968 del 13.11.2019 il Responsabile del "*Servizio Tecnico Commissario Delegato*" ha autorizzato la Stazione Appaltante a procedere alla liquidazione alle spese sostenute dal Comune per un totale di € 87.721,29 comprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi come attestato da fatture e mandati di pagamento inviati a rendicontazione;

- con nota assunta al Prot. CR.2019.27233 del 21.11.2019 il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di Mirandola - 1° e 2° Stralcio autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;

- con nota registrata al Prot. CR.2019.30004 del 20.12.2019 il Collaudatore ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo della P.S.T. 18 nel quale, oltre a confermare le opere poste in danno all'impresa inadempiente dal D.L. e dal R.U.P., ha apportata una ulteriore detrazione contabile per lavorazioni connesse al rinnovo della SCIA antincendio pari a € 10.340,98 Iva ed oneri compresi;



- con la stessa nota il Collaudatore ha trasmesso anche il Collaudo Tecnico Amministrativo delle Opere Complementari nel quale ha confermato le risultanze degli atti redatti dal D.L. e dal R.U.P. senza apportare detrazioni contabili;
- alla luce della ulteriore detrazione apportata nel Collaudo Tecnico Amministrativo della PST 18 si precisa che gli importi ancora erogabili per la risoluzione delle problematiche rilevate, ammontano a € 213.501,39 + € 10.340,98 = € 223.842,37, comprensivi di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione delle opere;

**Preso atto** che il Comune di Mirandola (MO) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori afferenti il 1° e 2° Stralcio di interventi da realizzare nella Palestra Scolastica e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

**Considerato inoltre:**

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 87.721,29 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato,

**DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (P.S.T.), Lotto 18 e Opere Complementari - in Comune di Mirandola (MO):

1) di prendere atto che gli interventi di ripristino in danno all'impresa ME Appalti S.r.L. inadempiente - 1° e 2° Stralcio, fatti eseguire per conto del Comune di Mirandola (MO) e necessari ad ottenere la collaudabilità dell'opera pubblica in oggetto, come da autorizzazione della Stazione Appaltante del Commissario Delegato Prot. C.R.2017.0006136 del 15.02.2017 e P.G.2019.0840036 del 12.11.2019, sono stati ultimati;

2) di prendere atto che il Comune di Mirandola (MO) ha provveduto con note Prot. C.R.2019.22477 del 27.09.2019 e Prot. C.R.2019.24808 del 25.10.2019, alla trasmissione documentata delle spese sostenute;

3) di dare atto che con nota Prot. P.G.2019/0840036 del 12.11.2019 il Responsabile del "Servizio Tecnico Commissario Delegato" valutata la documentazione agli atti inerenti le opere del 1° ed il 2° Stralcio di lavorazioni, ha informato il Comune di Mirandola che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle sole somme poste in danno all'impresa inadempiente dal D.L. e dal RUP per la risoluzione di difettosità dovute ad una non corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera per un totale pari a € 87.721,29 onnicomprensivo così suddiviso:

- 1° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano primo per un importo pari a € 51.218,10 (IVA compresa);
- 2° Stralcio: interventi di ripristino nei locali docce al piano terra per un importo pari a € 36.503,19 (IVA compresa);

4) di dare atto che nella nota di cui al punto che precede veniva inoltre precisato che gli importi ancora erogabili per la risoluzione delle problematiche individuate quali 3° e 4° Stralcio di interventi, conformemente alle detrazioni contabili complessive applicate dal D.L e dal R.U.P., ammontavano a € 301.222,68 - € 87.721,29 = € 213.501,39, comprensivi di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione delle opere;

5) di prendere atto che con nota Prot. P.G.2019.0840968 del 13.11.2019 il Responsabile del "Servizio Tecnico Commissario Delegato" ha comunicato che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di Mirandola (MO) delle spese sostenute per gli interventi di esecuzione in danno all'impresa inadempiente, per

un importo totale di € 87.721,29, comprensivo di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione degli interventi;

6) di prendere atto che con nota registrata al Prot. CR.2019.18750 del 01.08.2019 il Collaudatore ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo della P.S.T. 18 nel quale, oltre a confermare le opere poste in danno all'impresa inadempiente dal D.L. e dal R.U.P., ha apportato una ulteriore detrazione contabile per lavorazioni connesse al rinnovo della SCIA antincendio pari a € 10.340,98 Iva ed oneri compresi;

7) di prendere atto che con la stessa nota il Collaudatore ha trasmesso anche il Collaudo Tecnico Amministrativo delle Opere Complementari nel quale ha confermato le risultanze degli atti redatti dal D.L. e dal R.U.P. senza apportare detrazioni contabili;

8) di prendere atto che alla luce della ulteriore detrazione apportata nel Collaudo Tecnico Amministrativo della PST 18 gli importi ancora erogabili per la risoluzione delle problematiche rilevate, ammontano a € 213.501,39 + € 10.340,98 = € 223.842,37, comprensivi di IVA e ogni altro onere connesso per la realizzazione delle opere;

9) di liquidare, pertanto, al Comune di Mirandola (MO) la somma di cui al precedente punto 5), di complessivi € 87.721,29, a titolo di rimborso;

10) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 9) sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

11) di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021.

In Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)